VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-*bis* Governo ed abb. *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 77

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (502). Atto n. 502 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni)* 79

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 82

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 85

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08154 Lanzarin e altri: Adozione urgente degli atti di competenza ministeriale per il definitivo rigetto del progetto di realizzazione di un deposito di gas a Rivara (TO) 80

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 88

5-08155 Mariani e altri: Iniziative urgenti per il rilancio delle politiche di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale 80

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 89

5-08156 Piffari e Cimadoro: Iniziative urgenti per rafforzare il quadro degli strumenti normativi e amministrativi posti a tutela dell'ambiente nelle aree interessate da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi 81

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 91

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-*bis* Governo ed abb.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo dell'AC 5019-*bis* recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda che il testo in esame trae origine dallo stralcio dell'articolo 2, in materia di depenalizzazione, del disegno di legge C. 5019, deliberato dall'Assemblea, su richiesta della II Commissione giustizia al fine di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, secondo cui l'esame del disegno di legge C. 5019 dovrebbe iniziare lunedì 22 ottobre. In particolare, la Commissione giustizia aveva ritenuto che la materia della depenalizzazione richiedesse un ulteriore approfondimento che non avrebbe potuto concludersi entro la predetta data.

A seguito della deliberazione dell'Assemblea sullo stralcio, la II Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente del disegno di legge C. 5019-*bis* e dei progetti abbinati, il nuovo testo del disegno di legge C. 5019, nel quale già non era presente la delega in materia di depenalizzazione, poi modificato nel corso dell'esame con l'approvazione di emendamenti.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 reca la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie. L'articolo 2 reca modifiche al codice penale in materia di sospensione del processo con messa alla prova, su richiesta dall'imputato. In particolare, la sospensione del processo con messa alla prova sarà possibile solo in procedimenti per reati contravvenzionali o per delitti puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva (sola o congiunta a quella pecuniaria) non superiore a 4 anni. La messa alla prova consisterà nel lavoro di pubblica utilità ovvero in una prestazione non retribuita in favore della collettività (di durata minima di 30 giorni) e non potrà essere concessa per più di due volte ovvero per più di una volta in caso di reiterazione di reato della stessa indole. Salva la facoltà del giudice di revocare la misura in taluni casi, al termine della messa alla prova, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, se la prova è valutata negativamente, il processo riprende il suo corso.

L'articolo 3 reca modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova: in particolare si prevede che tale sospensione può essere richiesta dall'imputato e che all'istanza è allegato un programma, elaborato d'intesa con l'Ufficio esecuzione penale esterna, che prevede le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario; le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa; le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Richiama, quindi, l'attenzione su tale parte dell'articolo 3 che investe direttamente le competenze della VIII Commissione: infatti, al comma 4, lettera *b)*, si prevede che nei procedimenti relativi, tra l'altro, a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'indicazione relativa all'impegno dell'imputato per elidere o attenuare le conseguenze del reato è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza.

Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato

L'articolo 4 reca l'introduzione all'articolo 191-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di disposizioni in materia di attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. In particolare si prevede che l'imputato ri-

volge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'ufficio, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa.

L'articolo 5 reca modifiche in materia di messa alla prova al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, mentre l'articolo 6 reca disposizioni in tema di pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione di quanto previsto dal provvedimento.

Gli articoli successivi (artt. 5-9-*ter*) dettano disposizioni in materia di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Nel riservarsi di valutare eventuali rilievi che dovessero essere formulati dai colleghi, formula, quindi, una proposta di parere favorevole, non essendovi profili critici del provvedimento, per quanto di competenza della VIII Commissione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime apprezzamento per la relazione svolta dal relatore e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dallo stesso relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (502).
Atto n. 502.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 ottobre scorso.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, che illustra sinteticamente *(vedi allegato 1)*.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime un giudizio complessivamente positivo sull'articolata proposta di parere formulata dal relatore. Chiede, tuttavia, allo stesso relatore di valutare l'opportunità di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere *b)* e c) della proposta di parere al fine di rendere più incisivo e più efficace l'azione che il Governo è chiamato a condurre, da un lato, per dare risposta ai gravi problemi di inquinamento atmosferico che si riscontrano in tutta l'area della pianura padana e, dall'altro, per far sì che le misure messe in campo a livello territoriale siano coerenti con gli obiettivi nazionali assunti dall'Italia in tema di riduzione delle emissioni di gas serra.

Giulia COSENZA (PdL) chiede al relatore di valutare l'opportunità che nell'osservazione di cui alla lettera *b)* della proposta di parere si rappresenti al Governo l'esigenza che i piani regionali di qualità dell'aria siano coerenti anche con i piani regionali dei trasporti ed i connessi piani provinciali e comunali del traffico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente,* chiede al relatore di valutare l'opportunità di integrare l'osservazione di cui alla lettera *d)* della proposta di parere con un esplicito riferimento all'esigenza che nel decreto legislativo n. 155 del 2010, laddove si fa riferimento ai rapporti di prova emessi dai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/TEC 17025, sia ulteriormente specificato che tali laboratori devono essere stati accreditati da un ente designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, con riferimento alla proposta della collega Cosenza, della quale apprezza le ragioni e le giuste finalità, fa presente che la stessa appare ridondante in considerazione del fatto che il testo che si intende mantenere prevede già che i piani di qualità dell'aria debbano essere coerenti con tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali. Accoglie, invece, le proposte avanzate dal collega Piffari e dal presidente Alessandri ed a tal fine presenta una nuova formulazione della proposta di parere sul provvedimento *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come riformulata dal relatore.

La seduta termine alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08154 Lanzarin e altri: Adozione urgente degli atti di competenza ministeriale per il definitivo rigetto del progetto di realizzazione di un deposito di gas a Rivara (TO).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarne i contenuti.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Fanelli con cui si fa chiarezza, in modo definitivo, sul fatto che la vicenda relativa alla realizzazione del deposito sotterraneo di gas a Rivara possa considerarsi definitivamente chiusa con il rigetto del relativo progetto e che, il supplemento di istruttoria in corso presso il Ministero dell'ambiente ha unicamente lo scopo di acquisire elementi di conoscenza per l'esame di futuri ed eventuali elaborati progettuali relativi ad impianti da realizzare in altre aree del Paese. Conclude, quindi, sollecitando il Governo a chiarire bene, anche sotto il profilo della comunicazione, le proprie determinazioni al fine di scongiurare il rischio di fraintendimenti e di incomprensioni in ambito locale.

5-08155 Mariani e altri: Iniziative urgenti per il rilancio delle politiche di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Raffaella MARIANI (PD) nel ringraziare il sottosegretario Fanelli per la cortese risposta, dichiara di prendere atto di quanto fin qui fatto dal Governo per velocizzare procedure che sono state per troppo tempo una delle cause che hanno impedito di portare a compimento gli interventi di bonifica dei siti inquinati. Al tempo stesso ritiene che molto altro resti da fare ed in tal senso richiama il Governo a porre in essere, prima della fine della legislatura, almeno le seguenti misure che oggi rivestono il carattere di vere e proprie priorità d'intervento: in primo luogo, l'approntamento di un Piano nazionale delle bonifiche, in secondo luogo, il reperimento di adeguate risorse finanziarie, in terzo luogo, la semplificazione delle procedure che ancora oggi rallentano, fino a bloccare in molti casi, l'erogazione concreta delle già scarse risorse stanziate dal Governo nazionale. Conclude, quindi, sottolineando che le indicate misure sono da considerare indispensabili e urgenti.

5-08156 Piffari e Cimadoro: Iniziative urgenti per rafforzare il quadro degli strumenti normativi e amministrativi posti a tutela dell'ambiente nelle aree interessate da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), ringrazia per la risposta particolarmente documentata fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce, tuttavia, la necessità che il Governo nella sua collegialità ed i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, nell'ambito delle rispettive competenze, siano chiamati a rafforzare la loro azione a tutela dell'ambiente nelle aree interessate da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. In particolare, ritiene che il Governo debba farsi carico della necessità di garantire, aggiornando il quadro delle tutele normative ed amministrative, che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, da un lato, si accertino scrupolosamente il possesso dei requisiti di capacità organizzativa e finanziaria indispensabili a garantire il risarcimento dei danni e il ripristino delle condizioni ambientali in caso di incidenti e, dall'altro, si ponga fine ad ogni fenomeno degenerativo, già verificatosi in passato per quel che riguarda le richieste di realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici, in ordine al proliferare delle richieste di autorizzazione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Atto n. 502).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/507CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (atto n. 502);

valutato positivamente, soprattutto sul piano del metodo di lavoro che è alla base della predisposizione del provvedimento, l'obiettivo di carattere generale del provvedimento medesimo con cui si intende apportare, all'esito del confronto tecnico avvenuto fra il Ministero dell'ambiente, le regioni e le autorità competenti in materia di aria ambiente, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2010, alla luce delle difficoltà incontrate nel primo anno di applicazione di tale decreto legislativo;

considerato, tuttavia, che il provvedimento presenta taluni profili di criticità con riferimento ad alcune disposizioni che, allo stato, appaiono non del tutto coerenti con l'obiettivo strategico, posto alla base di una parte non irrilevante della legislazione ambientale vigente e di alcune importanti iniziative legislative attualmente in corso di esame parlamentare, con cui ci si propone di dotare pienamente l'Italia di una rete pubblica nazionale di soggetti tecnici capace di assicurare affidabilità, omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle attività svolte e delle finalità perseguite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più in generale, delle politiche nazionali di protezione ambientale e di sostenibilità;

ricordato, al riguardo, che presso la VIII Commissione della Camera dei deputati è in avanzato stato di esame il testo unificato delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti, recante « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici » e che su tale testo unificato lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso, nel corso della sua audizione del 18 luglio 2012, un giudizio positivo ed un impegno a cooperare per una celere conclusione del suo *iter* parlamentare;

rilevato, in particolare, che le richiamate criticità si manifestano, anzitutto, con riferimento al ruolo e alle competenze dell'ISPRA, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, all'articolo 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché all'articolo 12, comma 1, lettera *g)*, laddove si introducono norme che rischiano di estendere in maniera indefinita il novero dei soggetti abilitati a svolgere compiti finora spettanti all'ISPRA ovvero di rendere meno chiaro il ruolo ed i compiti dello stesso Istituto;

rilevato altresì che analoghe criticità si manifestano, rispetto all'esigenza di assicurare su tutto il territorio nazionale

una efficace e omogenea attività conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, all'articolo 4, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, nonché all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *f)*, laddove si introducono norme che rischiano di estendere in maniera indefinita, anche al di fuori delle reti di misurazione regionali, il novero delle stazioni di rilevamento che possono rientrare fra quelle selezionate per l'applicazione delle disposizioni di legge;

sottolineato che la particolare condizione di inquinamento atmosferico presente nella pianura padana causa frequenti superamenti della soglia consentita per alcuni inquinanti;

considerato che tale situazione è determinata dalle caratteristiche orografiche e climatiche di tutta l'area comprendente diverse regioni che fanno dell'intera pianura, circondata dalla catena montuosa delle Alpi, una sorta di « catino » nel quale si concentrano le emissioni inquinanti dell'industria, del riscaldamento e della mobilità generate da circa 20 milioni di abitanti;

considerata, pertanto, la necessità di introdurre sul piano legislativo – in coerenza, peraltro, con quanto a suo tempo stabilito dalla legge n. 88 del 2009 (cosiddetta legge comunitaria per il 2009) – norme che riconoscano la specificità di tale area del Paese delineando, al contempo, il ruolo dello Stato come soggetto competente ad intervenire, in affiancamento alle regioni e province autonome interessate, nella realizzazione di interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nella pianura padana;

ritenuto opportuno prendere in considerazione, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento, la richiesta già avanzata dalle regioni e dalle province autonome di posticipare dal 30 settembre al 31 dicembre 2012 il termine ivi previsto, anche in considerazione dell'intervenuta scadenza del medesimo termine;

ritenuto che il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del provvedimento, con cui si sostituisce il comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, rischia di far venir meno la necessaria garanzia che i prescritti piani regionali di qualità dell'aria siano coerenti, oltre che con tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, anche con gli strumenti di pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

ritenuto opportuno introdurre nella normativa nazionale, allo scopo di tutelare in modo più efficace e completo la salute dei cittadini, valori limite riferiti anche alle frazioni più piccole del particolato atmosferico (PM1);

ritenuto opportuno, infine, prendere in considerazione la richiesta avanzata dagli operatori del settore di una verifica e di un monitoraggio della normativa in vigore al fine di assicurare che, ovunque sia possibile, nelle disposizioni di legge vengano utilizzati gli stessi riferimenti terminologici utilizzati nelle norme tecniche internazionali ufficialmente adottate a livello nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso l'articolo 2;

2) all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera *b)*;

3) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le lettere *b), c)* e *d)*;

4) all'articolo 5, comma 1, siano soppresse le lettere *b)* e *f)*;

5) all'articolo 6, comma 1, siano soppresse le lettere *c)* e *d)*;

6) si preveda all'articolo 9 l'obbligo per il Governo di predisporre un incisivo Piano nazionale per la qualità dell'aria della Pianura padana che integri i piani regionali, provinciali e comunali esistenti, prevedendo altresì la possibilità che, ove ne sia acclarata la necessità, analoghi

piani nazionali integrabili con quelli regionali e locali, siano predisposti anche per altri contesti territoriali omogenei, quali quelli fluviali e marini;

7) all'articolo 10, comma 1, siano soppresse le lettere *a)* e *b)*;

8) all'articolo 12, comma 1, sia soppressa la lettera *g)*;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di differire al 31 dicembre 2012 il termine previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del provvedimento;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, in modo da ripristinare il vigente comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 20120, nella cui parte prevede che i piani regionali di qualità dell'aria devono essere coerenti anche con gli strumenti di pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

c) valuti il governo l'opportunità di introdurre nella normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente valori limite riferiti anche alle frazioni più piccole del articolato (PM1);

d) valuti il Governo l'opportunità di effettuare una verifica e un monitoraggio continuo nella normativa nazionale al fine di assicurare che, ovunque sia possibile, nelle disposizioni di legge vengano utilizzati gli stessi riferimenti terminologici utilizzati gli stessi riferimenti terminologici utilizzati nelle norme tecniche internazionali ufficialmente adottate a livello nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Atto n. 502).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/507CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (atto n. 502);

valutato positivamente, soprattutto sul piano del metodo di lavoro che è alla base della predisposizione del provvedimento, l'obiettivo di carattere generale del provvedimento medesimo con cui si intende apportare, all'esito del confronto tecnico avvenuto fra il Ministero dell'ambiente, le regioni e le autorità competenti in materia di aria ambiente, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2010, alla luce delle difficoltà incontrate nel primo anno di applicazione di tale decreto legislativo;

considerato, tuttavia, che il provvedimento presenta taluni profili di criticità con riferimento ad alcune disposizioni che, allo stato, appaiono non del tutto coerenti con l'obiettivo strategico, posto alla base di una parte non irrilevante della legislazione ambientale vigente e di alcune importanti iniziative legislative attualmente in corso di esame parlamentare, con cui ci si propone di dotare pienamente l'Italia di una rete pubblica nazionale di soggetti tecnici capace di assicurare affidabilità, omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle attività svolte e delle finalità perseguite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più in generale, delle politiche nazionali di protezione ambientale e di sostenibilità;

ricordato, al riguardo, che presso la VIII Commissione della Camera dei deputati è in avanzato stato di esame il testo unificato delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti, recante « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici » e che su tale testo unificato lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso, nel corso della sua audizione del 18 luglio 2012, un giudizio positivo ed un impegno a cooperare per una celere conclusione del suo *iter* parlamentare;

rilevato, in particolare, che le richiamate criticità si manifestano, anzitutto, con riferimento al ruolo e alle competenze dell'ISPRA, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, all'articolo 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché all'articolo 12, comma 1, lettera *g)*, laddove si introducono norme che rischiano di estendere in maniera indefinita il novero dei soggetti abilitati a svolgere compiti finora spettanti all'ISPRA ovvero di rendere meno chiaro il ruolo ed i compiti dello stesso Istituto;

rilevato altresì che analoghe criticità si manifestano, rispetto all'esigenza di assicurare su tutto il territorio nazionale

una efficace e omogenea attività conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, all'articolo 4, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, nonché all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *f)*, laddove si introducono norme che rischiano di estendere in maniera indefinita, anche al di fuori delle reti di misurazione regionali, il novero delle stazioni di rilevamento che possono rientrare fra quelle selezionate per l'applicazione delle disposizioni di legge;

sottolineato che la particolare condizione di inquinamento atmosferico presente nella pianura padana causa frequenti superamenti della soglia consentita per alcuni inquinanti;

considerato che tale situazione è determinata dalle caratteristiche orografiche e climatiche di tutta l'area comprendente diverse regioni che fanno dell'intera pianura, circondata dalla catena montuosa delle Alpi, una sorta di « catino » nel quale si concentrano le emissioni inquinanti dell'industria, del riscaldamento e della mobilità generate da circa 20 milioni di abitanti;

considerata, pertanto, la necessità di introdurre sul piano legislativo – in coerenza, peraltro, con quanto a suo tempo stabilito dalla legge n. 88 del 2009 (cosiddetta legge comunitaria per il 2009) – norme che riconoscano la specificità di tale area del Paese delineando, al contempo, il ruolo dello Stato come soggetto competente ad intervenire, in affiancamento alle regioni e province autonome interessate, nella realizzazione di interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nella pianura padana;

ritenuto opportuno prendere in considerazione, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento, la richiesta già avanzata dalle regioni e dalle province autonome di posticipare dal 30 settembre al 31 dicembre 2012 il termine ivi previsto, anche in considerazione dell'intervenuta scadenza del medesimo termine;

ritenuto che il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del provvedimento, con cui si sostituisce il comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, rischia di far venir meno la necessaria garanzia che i prescritti piani regionali di qualità dell'aria siano coerenti, oltre che con tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, anche con gli strumenti di pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

ritenuto opportuno introdurre nella normativa nazionale, allo scopo di tutelare in modo più efficace e completo la salute dei cittadini, valori limite riferiti anche alle frazioni più piccole del particolato atmosferico (PM1);

ritenuto opportuno, infine, prendere in considerazione la richiesta avanzata dagli operatori del settore di una verifica e di un monitoraggio della normativa in vigore al fine di assicurare che, ovunque sia possibile, nelle disposizioni di legge vengano utilizzati gli stessi riferimenti terminologici utilizzati nelle norme tecniche internazionali ufficialmente adottate a livello nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso l'articolo 2;

2) all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera *b)*;

3) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le lettere *b), c)* e *d)*;

4) all'articolo 5, comma 1, siano soppresse le lettere *b)* e *f)*;

5) all'articolo 6, comma 1, siano soppresse le lettere *c)* e *d)*;

6) si preveda all'articolo 9 l'obbligo per il Governo di predisporre un incisivo Piano nazionale per la qualità dell'aria della Pianura padana che integri i piani regionali, provinciali e comunali esistenti, prevedendo altresì la possibilità che, ove

ne sia acclarata la necessità, analoghi piani nazionali integrabili con quelli regionali e locali, siano predisposti anche per altri contesti territoriali omogenei, quali quelli fluviali e marini;

7) all'articolo 10, comma 1, siano soppresse le lettere *a)* e *b)*;

8) all'articolo 12, comma 1, sia soppressa la lettera *g)*;

9) si modifichi l'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, in modo da ripristinare il vigente comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, nella parte in cui prevede che i piani regionali di qualità dell'aria devono essere coerenti anche con gli strumenti di pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

10) si introduca nella normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente valori limite riferiti anche alle frazioni più piccole del particolato atmosferico (PM1);

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di differire al 31 dicembre 2012 il termine previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del provvedimento;

b) valuti il Governo l'opportunità di effettuare una verifica e un monitoraggio continuo della normativa nazionale al fine di assicurare che, ovunque sia possibile, nelle disposizioni di legge vengano utilizzati gli stessi riferimenti terminologici utilizzati nelle norme tecniche internazionali ufficialmente adottate a livello nazionale. In tale ambito, in particolare, si valuti altresì di prevedere che, ove nel decreto legislativo n. 155/2010 si faccia riferimento ai rapporti di prova emessi dai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/TEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, sia ulteriormente specificato che tali laboratori siano stati accreditati da un ente designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

ALLEGATO 3

5-08154 Lanzarin e altri: Adozione urgente degli atti di competenza ministeriale per il definitivo rigetto del progetto di realizzazione di un deposito di gas a Rivara (MO).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Lanzarin ed altri, si rappresenta che con nota del 7 agosto 2012 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di avere rigettato, con decreto direttoriale del 6 agosto 2012, l'istanza di autorizzazione del programma di ricerca « Rivara » – Verifica di fattibilità dello stoccaggio » presentata dalla società Erg Rivara Storage.

Con tale atto si è quindi concluso con esito negativo l'*iter* amministrativo della domanda di verifica di fattibilità presentata dalla società Erg Rivara Storage. Tale esito è informazione largamente nota a livello locale e di conseguenza non si è resa necessaria da parte del MATTM alcuna specifica attività di comunicazione o rassicurazione nei confronti della popolazione locale, né tantomeno alcun ulteriore atto amministrativo relativo al progetto.

Per quanto attiene al supplemento di istruttoria citato nell'interrogazione, esso è stato richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS antecedentemente alla data di respingimento dell'istanza da parte del Ministero dello sviluppo economico, ed immediatamente a valle degli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso.

Dal momento che le finalità di questa attività superano il caso specifico, si è comunque ritenuto di non interrompere il summenzionato supplemento istruttorio poiché i dati che esso potrà fornire si inquadrano nel più generale tema delle eventuali correlazioni tra stoccaggi in acquifero profondo ed eventi sismici, anche di eccezionale gravità.

ALLEGATO 4

5-08155 Mariani e altri: Iniziative urgenti per il rilancio delle politiche di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Mariani ed altri, con la quale si chiede di conoscere i provvedimenti che il Governo intenda assumere per l'attività di bonifica e di messa in sicurezza ambientale dei siti di interesse nazionale e regionale, si rappresenta quanto segue.

Il settore delle bonifiche presenta diverse rilevanti problematiche, tra le quali sono di particolare criticità l'inadeguata definizione degli obiettivi della bonifica, spesso non correlati alla successiva destinazione, civile o industriale, dei siti e la dimensione della perimetrazione dei siti stessi, determinata in alcuni casi non in relazione alle reali necessità ambientali.

Da tale stato di fatto è derivato in primo luogo un elevato tasso di contenzioso sulle attività in corso e, soprattutto una evidente sproporzione tra risorse economiche richieste e risorse disponibili o reperibili.

In questo quadro, sebbene il tema delle risorse rimanga determinante, occorre comunque dare priorità ad una accorta ridefinizione delle regole che consentirà un utilizzo più efficiente dei fondi disponibili.

Già con l'articolo 36-*bis* della legge n. 134 del 2012 recante « Razionalizzazione dei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale », il Governo ha avviato questa opera di risistemazione normativa, prevedendo una ricognizione dei siti attualmente classificati SIN con possibilità di ridefinirne il perimetro su richiesta della regione e sentiti gli enti locali interessati.

Proprio nei giorni scorsi, poi, con un apposito articolo inserito nel disegno di legge cosiddetto « Semplificazione *bis* », si prevede uno snellimento della procedura di bonifica e messa in sicurezza.

Innanzitutto l'articolo chiarisce che gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica, complessivamente disciplinati dal titolo V, parte IV del codice dell'ambiente, hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali, che resta nell'ambito della disciplina del danno ambientale di cui alla parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Allo stesso tempo si delimita meglio il campo di applicazione delle disposizioni dettate dalla parte VI del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardanti la tematica più ampia della riparazione del danno ambientale, inteso come lesione delle risorse naturali e dei servizi da esse offerti.

Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, in ossequio al principio comunitario « chi inquina paga », continueranno comunque ad essere posti a carico dei soggetti responsabili della contaminazione, o dei soggetti che, anche se non responsabili, sono comunque interessati ad effettuare gli interventi anzidetti.

L'operatore interessato a effettuare, di sua iniziativa e a proprie spese, interventi di bonifica del suolo (con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di elimina-

zione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate), presenta all'amministrazione competente il progetto degli interventi e i relativi elaborati tecnici esecutivi, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori e la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda.

Sono stabiliti tempi e procedure certe per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari, nonché per l'espletamento delle attività prescritte. Con tempi e modalità altrettanto certi verrà poi determinata la buona riuscita delle attività di bonifica (riduzione della contaminazione ed eliminazione dell'eventuale rischio sanitario) cui seguirà l'acquisizione della disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi.

Le nuove disposizioni si applicheranno anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.

In merito alle risorse finanziare si precisa che per il 2012, oltre alle specifiche disposizioni per il sito di Taranto, sono state stanziati 20.000.000,00 di euro per le bonifiche. I provvedimenti di riparto di queste, certamente insufficienti, risorse sono ancora all'esame degli organi di controllo e solo successivamente al positivo riscontro sarà possibile provvedere al trasferimento delle risorse agli enti destinatari.

Per gli anni successivi il Ministero dell'ambiente, per introdurre nel settore delle bonifiche elementi di certezza programmatica, ha anche avviato l'elaborazione di un Piano nazionale delle bonifiche.

Il piano, che sarà completato dal Ministero nelle prossime settimane, sarà la sede nella quale sarà definito il cronoprogramma delle attività ed il quadro delle risorse economiche da impegnare su base pluriennale.

ALLEGATO 5

5-08156 Piffari e Cimadoro: Iniziative urgenti per rafforzare il quadro degli strumenti normativi e amministrativi posti a tutela dell'ambiente nelle aree interessate da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Piffari e Cimadoro, riguardante le autorizzazioni volte alle prospezioni petrolifere in mare e a terra, nonché per lo sfruttamento dell'energia eolica e solare, si rappresenta quanto segue.

Occorre innanzitutto premettere che le procedure di autorizzazione delle prospezioni petrolifere sono gestite dal Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso la valutazione del CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie); il Ministero dell'ambiente, riguardo alle prospezioni petrolifere è competente esclusivamente per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale afferente alle attività localizzate in mare, mentre la competenza per le medesime attività situate a terra è delle regioni.

Seppur l'attuale normativa (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, come recentemente modificato dall'articolo 35 della legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012), tenda a far salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti, tali interventi sono comunque assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale la cui istruttoria tecnica viene svolta con accuratezza dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

Inoltre, nel caso in cui l'esito delle valutazioni effettuate conduca in conclusione all'emanazione di decreti di positiva compatibilità ambientale, questi sono sempre condizionati al rispetto di un quadro prescrittivo che impone tra l'altro, a maggior tutela dell'ambiente, attività di monitoraggio nonché interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

Più in generale, la normativa italiana inerente le attività di prospezione, ricerca e di coltivazione degli idrocarburi è tra le più severe del mondo e già prevede (articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886) che le spese per gli interventi in caso di incidenti siano ad esclusivo carico del titolare.

Riguardo alle concessioni per esplorazioni petrolifere in Lombardia, di cui è cenno nell'interrogazione:

la società Exploenergy ha presentato un'istanza di permesso di ricerca in terraferma denominato convenzionalmente « Lograto » nell'area di Brescia, ma è ancora in una prima fase del procedimento antecedente alla valutazione URM;

la società Compagnia Generale Idrocarburi ha presentato una istanza di permesso di ricerca in terraferma denominato convenzionalmente « Momperone » (Alessandria) ancora in una prima fase del procedimento, antecedente alla valutazione CIRM;

la società Enel Longanesi ha presentato: istanza di permesso di ricerca in terraferma denominato convenzional-

mente « Rocca Susella » (Pavia), ancora in una prima fase del procedimento, antecedente la valutazione URM; istanza di permesso di ricerca denominato « Cascina Graziosa » (province Milano, Pavia, Varese e Novara), ancora in una prima fase del procedimento;

la società Mac Oil ha ottenuto, rispetto all'istanza di permesso di ricerca San Grato (province Milano, Pavia, Lodi e Cremona) una pronuncia di non assoggettabilità a VIA, ma è ancora sospesa l'intesa con la regione Lombardia.

Pertanto, in nessuno dei casi sopra menzionati sono stati rilasciati permessi di ricerca.

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, eolica e fotovoltaica, tale attività (come più in generale la produzione di energia elettrica) è attività libera nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

Conseguentemente, la legislazione specifica del settore delle fonti rinnovabili (articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003), prevede che la costruzione e l'esercizio di tali impianti sia soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dalla regione, o dalla provincia delegata, a seguito di un procedimento unico che si svolge in Conferenza di servizi.

Tali disposizioni, riconosciute da più sentenze costituzionali come principi fondamentali nella materia dell'energia, a legislazione concorrente, si applicano anche alla regione Calabria nonché alla regione Sicilia che, seppure a statuto speciale, non ha competenza esclusiva in materia (cfr. articolo 14 dello Statuto RDL 15 maggio 1946, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni).

In attuazione del citato articolo 12, comma 10, è stato emanato il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, che contiene regole e criteri unitari per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti in questione, ivi compresi i solari fotovoltaici e gli eolici, in modo da superare la frammentazione e la disomogeneità delle leggi regionali in materia.

Per quanto la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, si fa presente che le predette linee guida dedicano particolare spazio agli impianti eolici, essendo previsto uno specifico allegato tecnico recante i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti stessi allo scopo di orientare fin dall'inizio la progettazione di tali impianti e la relativa scelta localizzativa verso soluzioni compatibili con il sistema dei vincoli territoriali ed ambientali.

In tale allegato tecnico, vengono analizzati i possibili impatti sulle varie componenti ambientali e paesaggistiche e vengono indicati criteri di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati. Il testo reca inoltre i criteri per l'individuazione da parte delle regioni di siti ed aree non idonee all'insediamento di impianti da fonte rinnovabile, per contemperare le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica con esigenze di sviluppo della produzione dei energia elettrica da tali impianti per conseguire gli obiettivi nazionali in termini di consumo finale di energia da fonti rinnovabili per il 2020 posto dalla direttiva 2009/28/CE.

Con deliberazione della giunta 29 dicembre 2010, n. 871, la regione Calabria ha approvato le linee guida regionali con cui la regione ha dato atto della piena applicazione delle linee guida nazionali. Ad aprile 2012, la regione non aveva ancora individuato le aree e i siti non idonei ai sensi delle predette linee guida nazionali.

Con la delibera di giunta 3 febbraio 2009 n. 1, di approvazione del piano energetico ambientale regionale (PEARS), la regione Sicilia ha stabilito le linee guida

per l'autorizzazione alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili dettando, contestualmente, anche alcuni principi generali sulla corretta collocazione nel territorio. Tali linee guida sono state « legificate » con legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e, da ultimo, con decreto presidenziale n. 48 del 18 luglio 2012 (BUR 17 agosto 2012, n. 34) si è stabilito all'articolo 1 che trovano immediata applicazione nel territorio della regione Sicilia le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante « linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili ».

In conclusione, gli eventuali fenomeni di illeciti nella gestione o nell'ottenimento delle autorizzazioni per impianti eolici o solari non derivano dalla normativa di regolamentazione del settore che, anzi, è ispirata a criteri di trasparenza nel rispetto del territorio.

Semmai, per contrastare l'insorgenza di tali fenomeni, andrebbero rafforzati da parte delle regioni, in qualità di soggetti responsabili del rilascio delle autorizzazioni, gli strumenti di vigilanza e di controllo, ai fini del pieno rispetto, formale e sostanziale, delle procedure previste dalla normativa.